

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

**OCDPC N. 1.079 DEL 13 MARZO 2024 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 24 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.
(AGGIORNAMENTO APRILE 2025¹)**

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**OCDPC n. 1.079 del 13 marzo 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia** (qui di seguito la "Ordinanza").

L'ordinanza in questione, all'art. 9, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi**, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione delle rate dei mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino **all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile** e comunque non oltre la data di **cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque sino al 15-02-2026** – termine prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025²);

¹ Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025.

² con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28-2-2025, **è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 26-02-2026 lo stato di emergenza**, precedentemente disposto sino al 26-02-2025 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26-02-2024, a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 anno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'ordinanza 1079/2024.

- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 13 aprile 2024**) le banche e gli intermediari finanziari **informano** i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa) **per l'esercizio della facoltà di sospensione**, dunque per richiedere la sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 15 febbraio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 15 febbraio 2026³** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

³ Termine prorogato dal Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chief lending@pec.iccreabanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1.079 del 13 marzo 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 15 maggio 2024 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, **soltanto coloro che hanno chiesto e ottenuto la sospensione nei termini di cui all'Ordinanza potranno continuare a beneficiare, al massimo, sino al 15 febbraio 2026.**

INFORMATIVA OCDPC 1.079 del 13 marzo 2024 – Data di pubblicazione sul sito: 27 marzo 2024 - Aggiornamento aprile 2025 – data pubblicazione 17/05/2025